



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Calabria

Catanzaro, come da protocollo

Verbale di gara n. 7

Procedura aperta - ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 157, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori e accatastamento, finalizzati alla ristrutturazione e rifunzionalizzazione di due immobili siti in contrada Lenzi – Siderno (RC) da destinare a uffici e alloggi per la Polizia di Stato: Commissariato, R.P.C. e distacco Polizia Stradale. SCHEMATA RCB1327 e RCB1328.

L'anno duemilaventuno, il giorno 03 (tre) del mese di Febbraio, si è riunito in modalità telematica, per l'espletamento delle operazioni di verifica della documentazione Amministrativa richiesta per il soccorso istruttorio, ai sensi dell'art.83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, il Seggio di gara, nominato dal Direttore Regionale della Direzione Regionale Calabria con nota prot. n. 2019/22685/DRCAL del 21/12/2020, composto come segue:

Ing. Salvatore Concettino	Presidente;
Avv. Giuseppe Falcone	Componente;
Avv. Emanuela Garifo	Componente.

Il Presidente, alle ore 14:30, dato atto della regolarità della costituzione del Seggio dà avvio alla procedura di gara, constatando che nessun partecipante è presente alla seduta.

Pertanto, il seggio procede all'esame della documentazione dei seguenti concorrenti:

- 1. RTI 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. (STUDIO SPERIMENTALE SOCIETA' DI INGEGNERIA (mandante); 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. (mandataria).**

Il Seggio di gara, esaminata la documentazione presentata, rileva quanto segue:

- preliminarmente, non è ricevibile, da questa Stazione Appaltante, la rettifica e variazione operata dal concorrente in merito alla modifica della domanda di partecipazione alla procedura, in fase di soccorso istruttorio, con la dichiarazione di volersi avvalere dell'istituto



previsto ex art. 89 del D. Lgs. 50/2016, in quanto si verrebbe a configurare la violazione del principio della *“immodificabilità dell’offerta”*, volto alla tutela della *par condicio* dei concorrenti, nonché al rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e concorrenza, che reggono l’attività della Pubblica Amministrazione;

- nel merito di quanto già richiesto da questa Stazione Appaltante al RT costituendo, in fase di soccorso istruttorio ex art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, con il verbale prot. n. 2020/1434/DRCAL del 26/01/2021 e alla nota prodotta dallo stesso, si rileva, in ogni caso, che l’o.e. Studio Speri, in fase di domanda di partecipazione, all’interno del proprio DGUE, aveva già dichiarato, a pag. 20, nel documento *“ALLEGATO A Elenco Servizi Studio Speri”*, diversi servizi nella categoria E22, che - come precisato nei chiarimenti pubblicati da questa Stazione Appaltante in data 15/12/2020 con le FAQ n.1 – possono permettere il raggiungimento del requisito richiesto dei servizi nella categoria P03 (*... le opere richieste per la qualificazione nella Categoria P.03 sono quelle coerenti con l’intervento da realizzare, per cui è possibile utilizzare servizi riferiti a lavori in classe e categoria I/d laddove aventi una complessità maggiore o uguale a quella prevista dalla categoria P.03 (0,85)”*).

Si chiede, dunque, di chiarire tale punto, e di confermare che, quanto dichiarato in sede di DGUE da parte dell’o.e. Studio Speri (mandante), ossia di possedere il requisito sei servizi nella categoria E22, possa permettere il soddisfacimento del requisito previsto per i servizi di cui alla categoria P03, indicando il servizio/i che permette/ono tale equiparazione.

Pertanto, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si dispone il soccorso istruttorio, al fine di provvedere all’integrazione della documentazione sopra descritta.

5. RTI AICI ENGINEERING SRL (STUDIO TECNICO GRAZIANO ANTONIO (mandante), AICI ENGINEERING SRL(mandataria).

Il concorrente, a seguito del soccorso istruttorio, ha riscontrato tempestivamente la documentazione richiesta. Esaminata la documentazione trasmessa, risulta che la stessa è conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

Pertanto, il concorrente è **AMMESSO** alla successiva fase di gara.

3. RT GNOSIS PROGETTI (PROGETTO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA ARL (mandante); GNOSIS PROGETTI (mandataria).

Il Seggio di gara, esaminata la documentazione presentata, rileva quanto segue:

- relativamente a quanto dichiarato dal concorrente nella nota: “*Chiarimenti al soccorso istruttorio del 28/01/2021*”, e in specie. “...Di avere correttamente composto il raggruppamento in modalità verticale nell’esecuzione della Prestazione Principale poiché la Gnosis Progetti quale capogruppo, si occuperà al 100% della progettazione della categoria E.20 qualificata come Prevalente, come da chiarimenti del 15/12/2020 di cui si allega un estratto. **Quesito** Si chiede conferma che la categoria di opere considerata prevalente sia la E20. **Risposta** Si conferma che la categoria di opere considerata prevalente è la E20”, si chiarisce che i due termini: categorie e prestazioni, che non coincidono.

In effetti, come già ampiamente affermato in sede di soccorso istruttorio, il Disciplinare di gara, al paragrafo 3, pag. 6, sottolinea le prestazioni, così individuandole: “**prestazione principale: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori e aggiornamento catastale; prestazione secondaria: esecuzione di tutte le indagini, le analisi e le prove necessarie per l’espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti**”; orbene, la prestazione principale è formata da tutte le categorie elencate, E.16, E.20, S.03, IA.02, IA.03 e P03, e non dalla “categoria prevalente” o di maggior importo che, da sola, non costituisce la c.d. “prestazione principale”. Per tali motivi, il RT, per come configurato, non possiede i requisiti richiesti.

Si chiede, dunque, di chiarire tale punto, e di dichiarare i servizi mancanti nelle categorie indicate in sede di soccorso istruttorio, sia per la mandataria che per la mandante.

A tal proposito, come precisato nei chiarimenti pubblicati da questa Stazione Appaltante in data 15/12/2020 con le FAQ n.1 – alcuni servizi nella categoria E, possono permettere il raggiungimento del requisito richiesto dei servizi nella categoria P03 (... *le opere richieste per la qualificazione nella Categoria P.03 sono quelle coerenti con l'intervento da realizzare, per cui è possibile utilizzare servizi riferiti a lavori in classe e categoria I/d laddove aventi una complessità maggiore o uguale a quella prevista dalla categoria P.03 (0,85)*”).

Si chiede, in ultimo, di rettificare la tipologia del raggruppamento, che non si qualifica come verticale, bensì come orizzontale.

Pertanto, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si dispone il soccorso istruttorio, al fine di provvedere all’integrazione della documentazione sopra descritta.

6. **RT IQT CONSULTING S.p.A.** (IQT CONSULTING S.p.A. (mandataria); T.E.R.R.A. CONSULTING SRL (mandante); SIT & SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA

(mandante); GEO PAD STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA ED AMBIENTALE
(mandante).

Il Seggio di gara, esaminata la documentazione presentata, rileva quanto segue:

- relativamente a quanto dichiarato dal concorrente nella nota “*RISPOSTA A SOCCORSO ISTRUTTORIO*”, si rileva che, perché si configuri un RT verticale, la mandataria esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici e le mandanti quelle indicate come secondarie. Nel caso che ci occupa, come già ampiamente affermato in sede di soccorso istruttorio, il Disciplinare di gara, al paragrafo 3, pag. 6, sottolinea le prestazioni, così individuandole: “**prestazione principale: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori e aggiornamento catastale; prestazione secondaria: esecuzione di tutte le indagini, le analisi e le prove necessarie per l’espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti**”, orbene la prestazione principale è formata da tutte le categorie elencate, E.16, E.20, S.03, IA.02, IA.03 e P03, e in effetti, nel Disciplinare di gara, non è riportato il contrario, e non dalla/e “categoria/e prevalente/i” o di maggior importo che, da sola/e, non costituisce/scono la c.d. “prestazione principale”. Per tali motivi, il RT, per come configurato, non possiede i requisiti richiesti.

Laddove, come il concorrente dichiara, si configurasse un RT di tipo misto, e come già ribadito, e quindi per l’esecuzione della prestazione principale e/o una o più delle prestazioni secondarie venisse costituito un cosiddetto “sub-raggruppamento”, allo stesso si deve applicare la disciplina dei raggruppamenti orizzontali, per cui, in ogni caso, gli o.e. devono possedere, tutti, i requisiti relativi ai servizi nelle categorie richieste, afferenti alla prestazione principale, ossia: E.16, E.20, S.03, IA.01, IA.02, IA.03, P03.

Nel caso di specie, configurandosi un RT orizzontale, ne consegue che anche la mandataria IQT Consulting S.p.A. e la mandante Sit & Service Soc. Coop. dovrebbero possedere i requisiti di cui alla categoria P03 e Terra Consulting s.r.l. le altre categorie sopra richiamate. A tal proposito, come precisato nei chiarimenti pubblicati da questa Stazione Appaltante in data 15/12/2020 con le FAQ n.1 – alcuni servizi nella categorie E, possono permettere il raggiungimento del requisito richiesto dei servizi nella categoria P03 (... *le opere richieste per la qualificazione nella Categoria P.03 sono quelle coerenti con l’intervento da realizzare, per cui è possibile utilizzare servizi riferiti a lavori in classe e categoria l/d laddove aventi una complessità maggiore o uguale a quella prevista dalla categoria P.03 (0,85)*”).

Si precisa, in ultimo, che questa Stazione Appaltante ha dato applicazione ed esecuzione alla disciplina vigente e che non si configura alcun impedimento alla partecipazione ad un ampio numero di soggetti e/o contrasto con quanto previsto dalle Linee Guida Anac e dal Codice degli Appalti.

Si chiede, dunque, di chiarire i punti indicati, e di dichiarare i servizi mancanti nelle categorie indicate in sede di soccorso istruttorio, sia per la mandataria che per le mandanti.

Pertanto, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si dispone il soccorso istruttorio, al fine di provvedere all'integrazione della documentazione sopra descritta.

7. RT GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO (ING. GIANCARLO CAPPONI (mandante); BATTAGLIA TEODORO ALDO (mandante); ING. MARTINA FIORENTINI (mandante); A.R.EN.A. SRL (mandante); ARCH. NUNZIA COPPOLA (mandante); GUENDALINA SALIMEI TSTUDIO (mandataria).

Il Seggio di gara, esaminata la documentazione presentata, rileva quanto segue:

- relativamente a quanto dichiarato dal concorrente nella nota di risposta alla richiesta di soccorso istruttorio, come già ampiamente affermato in sede di soccorso istruttorio (verbale prot. n. 2020/1512/DRCAL del 27/01/2021), il Disciplinare di gara, al paragrafo 3, pag. 6, sottolinea le prestazioni, così individuandole: "**prestazione principale: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori e aggiornamento catastale; prestazione secondaria: esecuzione di tutte le indagini, le analisi e le prove necessarie per l'espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti**".

Orbene, la prestazione principale è formata da tutte le categorie elencate, E.16, E.20, S.03, IA.02, IA.03 e P03, e non dalla/e "categoria/e prevalente/i" o di maggior importo che, da sola/e, non costituisce/scono la c.d. "prestazione principale". Per tali motivi, il RT, per come configurato, non possiede i requisiti richiesti.

Si chiede, dunque, di chiarire tale punto, e di dichiarare i servizi mancanti nelle categorie indicate in sede di soccorso istruttorio, per le mandanti.

In tal senso, le mandanti, Ing. Giancarlo Capponi e Arch. Nunzia Coppola, dichiarano di svolgere "Progettazione esecutiva definitiva impiantistica", facente parte, come già ampiamente chiarito, della prestazione principale, e, dunque, non posseggono tutte le categorie necessarie per il possesso delle capacità tecnico - professionali richieste.

In particolare, l'Ing. Capponi, non dichiara la categoria S03 e l'Arch. Nunzia Coppola (CAM) non possiede la E16, E20, S03, P03, IA01, IA02, mentre dichiara di possedere la categoria E22, utile anche per (eventualmente) soddisfare i requisiti richiesti in altre categorie, mancanti sempre per la categoria E, appena citati, e per la categoria P03, purché dichiarati. A tal proposito, come precisato nei chiarimenti pubblicati da questa Stazione Appaltante in data 15/12/2020 con le FAQ n.1 – alcuni servizi nella categorie E, possono permettere il raggiungimento del requisito richiesto dei servizi nella categoria P03 (*... le opere richieste per la qualificazione nella Categoria P.03 sono quelle coerenti con l'intervento da realizzare, per cui è possibile utilizzare servizi riferiti a lavori in classe e categoria l/d laddove aventi una complessità maggiore o uguale a quella prevista dalla categoria P.03 (0,85)*).

Si chiede, in ultimo, di rettificare la tipologia del raggruppamento, che non si qualifica come verticale, bensì come orizzontale.

Pertanto, ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si dispone il soccorso istruttorio, al fine di provvedere all'integrazione della documentazione sopra descritta.

8. **RT INM AND PARTNER SRL** (ARCH. GABRIELLA VERARDI (mandante); STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI (mandante); INM AND PARTNER SRL (mandataria); GEOLOGO ARVIZZIGNO PIETRO (mandante); ARCH. CHIARA PARRINO (mandante); STUDIO D'AMBROSIO & ASSOCIATI SRL (mandante).

Il Seggio di gara, esaminata la documentazione presentata, rileva quanto segue:

- relativamente a quanto dichiarato dal concorrente nella nota di risposta alla richiesta di soccorso istruttorio, "Integrazioni Amministrative", nella quale si afferma che (*"...La stazione appaltante specifica che il raggruppamento INM non è verticale, ma bensì orizzontale perché ogni membro effettua la prestazione principale cioè la progettazione, però in tal modo la SA richiede ad ogni membro dell'RTI di possedere requisiti di categorie di servizi NON di sua pertinenza specifica/tecnica. Nel caso specifico lo studio d'Ambrosio ed Associati srl, lo Studio Associato Multimpianti e l'arch. Velardi sono strutture specializzate nel settore specifico che non posseggono requisiti in altri settori: Studio d'Ambrosio ed Associati srl – specializzazione strutture; Studio Associato Multimpianti – progettazione impianti; l'arch. Velardi – progettazione del verde. Il caso in cui il mandate non apporta requisiti è il SOLO caso in cui un mandante NON sviluppa nessuna attività di progettazione o di direzione lavori, ma solo attività secondarie anche subappaltabili di: "esecuzione di tutte le indagini, le analisi e le prove necessarie per l'espletamento dei servizi di cui ai punti*

precedenti”, si rileva che, come già ampiamente affermato in sede di soccorso istruttorio, (verbale prot. n. 2020/1512/DRCAL del 27/01/2021), il Disciplinare di gara, al paragrafo 3, pag. 6, sottolinea le prestazioni, così individuandole: **“prestazione principale: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori e aggiornamento catastale; prestazione secondaria: esecuzione di tutte le indagini, le analisi e le prove necessarie per l’espletamento dei servizi di cui ai punti precedenti”**; orbene, la prestazione principale è formata da tutte le categorie elencate, E.16, E.20, S.03, IA.02, IA.03 e P03, e non dalla/e “categoria/e prevalente/i” o di maggior importo che, da sola/e, non costituisce/scono la c.d. “prestazione principale”. Per tali motivi, il RT, per come configurato, non possiede i requisiti richiesti.

Si chiede, dunque, di chiarire tale punto, e di dichiarare i servizi mancanti nelle categorie indicate in sede di soccorso istruttorio, sia per la mandataria che per la mandante.

A tal proposito, come precisato nei chiarimenti pubblicati da questa Stazione Appaltante in data 15/12/2020 con le FAQ n.1 – alcuni servizi nella categoria E, possono permettere il raggiungimento del requisito richiesto dei servizi nella categoria P03 (... le opere richieste per la qualificazione nella Categoria P.03 sono quelle coerenti con l’intervento da realizzare, per cui è possibile utilizzare servizi riferiti a lavori in classe e categoria I/d laddove aventi una complessità maggiore o uguale a quella prevista dalla categoria P.03 (0,85)”).

Si chiede, in ultimo, di rettificare la tipologia del raggruppamento, che non si qualifica come verticale, bensì come orizzontale.

Pertanto, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, si dispone il soccorso istruttorio, al fine di provvedere all’integrazione della documentazione sopra descritta.

Il presente verbale si compone di n.7 pagine.

I lavori si concludono alle ore 16.45.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ing. Salvatore Concettino	Presidente;
Avv. Giuseppe Falcone	Componente;
Avv. Emanuela Garifo	Componente.